



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IL COMANDANTE GENERALE

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali” e, in particolare, l’articolo 29;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, recante “Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall’attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza”;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Codice dell’ordinamento militare”;

VISTO l’articolo 28, della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2014, n. 197, concernente “Aggiornamento dell’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 2139, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”;

VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con la presente determinazione, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di arruolamento, le modalità di accertamento dei requisiti, la composizione

delle commissioni, l'individuazione dei titoli da valutare ed i punteggi massimi ad essi attribuibili, nonché le modalità di formazione delle graduatorie uniche di merito, nelle procedure di selezione per il reclutamento di allievi finanziari da destinare al Centro Sportivo della Guardia di finanza, in qualità di atleti.

Art. 2
Reclutamento degli allievi finanziari atleti

1. Gli aspiranti che svolgono attività agonistica nelle seguenti discipline sportive possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'arruolamento di allievi finanziari atleti:
 - a) atletica leggera.
Specialità:
100 m, 200 m, 400 m, 100/110 m ostacoli, 400 m ostacoli, 800 m, 1500 m, 3000 siepi, 5000 m, 10000 m, mezza maratona, maratona, salto in alto, salto in lungo, salto triplo, salto con l'asta, getto del peso, tiro del giavellotto, lancio del martello, lancio del disco, marcia 20 km, marcia 50 km;
 - b) judo.
Categorie:
-60 kg; -66 kg; -73 kg; -81 kg; -90 kg; -100 kg; +100 kg, per il sesso maschile;
-48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; -78 kg; +78 kg, per il sesso femminile;
 - c) nuoto.
Specialità:
stile libero-velocità, stile libero-mezzofondo, dorso, farfalla, rana, misti;
 - d) tuffi;
 - e) tiro a segno.
Specialità:
pistola ad aria compressa, pistola libera, pistola automatica, pistola sportiva, carabina ad aria compressa, carabina libera tre posizioni, carabina libera a terra;
 - f) tiro a volo.
Specialità:
fossa olimpica, skeet, double trap;
 - g) scherma.
Specialità:
fioretto e sciabola;
 - h) canoa:
Specialità:
kayak;
 - i) canottaggio.
Specialità:
di coppia senior, di coppia pesi leggeri, di punta senior, di punta pesi leggeri;

j) vela.

Classe:

FINN, RSX, LASER STANDARD, LASER RADIAL, 470, 49er, 49er fx, NACRA 17;

k) sci.

Specialità:

sci alpino, sci di fondo;

l) biathlon;

m) salto con gli sci;

n) combinata nordica;

o) bob;

p) pattinaggio su ghiaccio.

Specialità:

velocità pista lunga, short track.

2. La disponibilità dei posti, ripartita per contingente ordinario e contingente di mare, è definita, annualmente, per ciascuna disciplina sportiva con apposita determinazione del Comandante Generale.
3. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facoltà di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie uniche di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
4. Sono avviati, annualmente, alla procedura selettiva gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato la domanda entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, compatibilmente con la disponibilità di posti per la disciplina sportiva praticata. In relazione a particolari necessità e nei limiti di cui al comma 2, il Centro Sportivo può richiedere al Comando Generale, per il tramite gerarchico, di indire una procedura selettiva straordinaria cui ammettere, altresì, gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato domanda entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.
5. La procedura di selezione prevede:
 - a) la valutazione dei titoli posseduti dai candidati;
 - b) l'accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - c) una visita medica preliminare, comprensiva di esami specialistici;
 - d) un'eventuale visita medica di revisione.

Art. 3

Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura

1. Possono partecipare alla procedura di selezione di cui all'articolo 2 i cittadini italiani, anche se alle armi, che:
 - a) godano dei diritti civili e politici;

- b) abbiano, alla data del 30 giugno (ovvero del 31 ottobre, in caso di partecipazione alla procedura selettiva straordinaria) dell'anno di riferimento:
- (1) compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, se candidati per le discipline sportive tiro e vela;
 - (2) compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo, se candidati per le discipline sportive atletica leggera, judo, nuoto, tuffi, scherma, sci, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, bob e pattinaggio su ghiaccio;
 - (3) compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo, se candidati per le discipline sportive canoa e canottaggio.

Il limite massimo di età di cui ai punti (2) e (3) è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino al 30 giugno stesso (ovvero fino al successivo 31 ottobre, in caso di partecipazione alla procedura selettiva straordinaria), comunque non superiore a tre anni;

- c) abbiano, se minorenni all'atto della data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
- d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi né sottoposti a misura di prevenzione;
- f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
- g) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
- h) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente o civilmente organizzati né destituiti dai pubblici uffici;
- i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- j) qualora già sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.

2. I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b), e) ed f), devono essere posseduti alla data del 30 giugno (ovvero del 31 ottobre, in caso di partecipazione alla procedura selettiva straordinaria) dell'anno di riferimento e conservati fino alla data dell'effettivo incorporamento nella Guardia di finanza.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'arruolamento degli allievi finanziari atleti deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it area "Concorsi Online", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.
2. Nel corso dell'anno sono sempre aperti i termini per la presentazione delle domande di arruolamento.

3. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilità di un collegamento *internet*, la domanda di partecipazione può essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonché sul sito *www.gdf.gov.it*, e consegnata secondo le modalità di cui al comma 4.
4. Al termine della procedura di compilazione, gli interessati devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e presentarla a mano oppure inviarla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro Sportivo della Guardia di finanza, via Croviana n. 120, 00124 Roma (loc. Castelporziano), allegando:
 - a) il curriculum personale costituito da attestati ufficiali rilasciati dal C.O.N.I. o, per esso, dalle Federazioni sportive nazionali e dai Comitati Regionali, attestanti i risultati conseguiti in ambito internazionale, nazionale e regionale;
 - b) la fotocopia della "tessera" rilasciata dalla Federazione competente, da cui risulti la società sportiva di provenienza;
 - c) per coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, siano minorenni, l'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Sono esonerati dalla presentazione del suddetto atto gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi.

Art. 5

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
 - a) la disciplina sportiva agonistica praticata per la quale concorre, di cui all'articolo 2;
 - b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza ed indirizzo, completo del numero di codice postale e, ove possibile, del numero telefonico;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana;
 - d) di essere iscritto, per i candidati maggiorenni, nelle liste elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili;
 - e) di non essere imputato e di non aver subito condanne per delitti non colposi né essere sottoposto a misura di prevenzione;
 - f) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico;
 - g) di non essere già stato rinvio d'autorità da precedenti corsi della Guardia di finanza;
 - h) il titolo di studio di cui è in possesso;
 - i) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;
 - j) la posizione nei riguardi del servizio militare;
 - k) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente o civilmente organizzati né destituito dai pubblici uffici;

- l) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I candidati che intendono fruire dell'elevazione del limite di età prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), devono allegare alla domanda di partecipazione idonea documentazione attestante il periodo di servizio militare prestato.
3. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo, direttamente e nel modo più celere, al Centro Sportivo della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Il Centro Sportivo provvede ad informare, tempestivamente, delle variazioni comunicategli il Centro di Reclutamento, per le successive incombenze. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro Sportivo ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 6 **Istruttoria della domanda**

1. Il Centro Sportivo che, ai sensi dell'articolo 4, riceve le domande di partecipazione alla procedura di selezione:
 - a) vi appone immediatamente il numero di assunzione a protocollo, completo della data di presentazione;
 - b) ne verifica la regolarità e la completezza, restituendo direttamente agli aspiranti quelle formalmente irregolari ovvero incomplete di taluno dei documenti o dichiarazioni prescritti. Gli interessati provvedono alla regolarizzazione o integrazione delle domande, entro un termine prefissato che sarà loro comunicato dal Centro Sportivo. L'impossibilità, per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
2. Le domande pervenute entro il 30 giugno di ogni anno (ovvero entro il successivo 31 ottobre, in caso di indizione della procedura selettiva straordinaria) sono inviate entro il successivo 31 luglio (ovvero entro il successivo 30 novembre, in caso di indizione della procedura selettiva straordinaria) al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, corredate da:
 - a) una relazione tecnica, sulla base della quale la sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), provvede all'attribuzione dell'eventuale punteggio previsto al punto 12 delle tabelle "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" e "I" in allegato 3;
 - b) un parere in ordine alla compatibilità tra la disciplina sportiva per la quale il candidato ha presentato domanda e quelle previste all'articolo 2, commi 1, 2 e 4.
3. La relazione tecnica e il parere di cui al comma 2 sono sottoscritti dal competente Comandante di Nucleo atleti, dal Comandante del Gruppo Polisportivo "Fiamme Gialle" nonché dal Comandante del Centro Sportivo.

4. Le domande di partecipazione sono archiviate, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
 - a) non siano sottoscritte;
 - b) non siano regolarizzate o integrate entro il termine di cui al comma 1, lettera b);
 - c) siano presentate per una disciplina sportiva diversa da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, oppure diversa da quelle annualmente disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, alla luce del parere di cui al comma 2, lettera b).
5. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
6. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione sono considerate valide, sono ammessi alla procedura di selezione con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
7. Nei confronti dei candidati di cui all'articolo 12, comma 6, il Centro di Reclutamento provvede all'acquisizione delle informazioni secondo le disposizioni vigenti.
8. L'ammissione con riserva deve intendersi per tutte le fasi selettive fino all'incorporamento.

Art. 7 Documentazione

1. Nei confronti dei candidati giudicati idonei al termine dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 14, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
 - a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
 - b) copia del libretto personale, dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
 - c) certificato generale del casellario giudiziale.
2. I candidati giudicati idonei al termine dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 14 devono presentare direttamente o far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanziari, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'idoneità, i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, indicato nella domanda di

partecipazione, dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali, stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data indicata dal Centro di Reclutamento.

Art. 8 Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, annualmente nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali è presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
 - a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, per la valutazione dei titoli e la redazione delle graduatorie uniche di merito, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza di cui almeno uno in forza al Centro Sportivo, membri;
 - b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
 - c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da un ufficiale della Guardia di finanza, da due ufficiali medici e da un medico appartenente alla Federazione Medico Sportiva Italiana, membri;
 - d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da un ufficiale della Guardia di finanza, da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore) e da un medico appartenente alla Federazione Medico Sportiva Italiana, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, ad eccezione degli ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di tenente.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
5. Le sottocommissioni, durante lo svolgimento dei lavori, possono avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

Art. 9 Adempimenti delle sottocommissioni

1. Le sottocommissioni previste all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.

Art. 10
Esclusione dalla procedura

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dalla sottocommissione indicata all'articolo 8, comma 1, lettera a).
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 11
Documento di identificazione

1. Ad ogni prova o visita, i candidati devono esibire la carta di identità in corso di validità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 12
Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli dei candidati è effettuata dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
2. Prima dell'effettuazione della valutazione dei titoli, la sottocommissione di cui al comma 1 fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.
3. Con riferimento ai titoli di studio, la sottocommissione di cui al comma 1 provvede all'attribuzione, nei confronti di ciascun candidato, dei punti di valutazione previsti dalla tabella "L", in allegato 3.
4. Con riferimento ai titoli sportivi, la sottocommissione di cui al comma 1 provvede:
 - a) alla valutazione dei risultati ottenuti dai candidati, almeno nel periodo di un anno che precede l'avvio della procedura selettiva, in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei ed italiani, nonché di altre competizioni che siano al minimo di livello nazionale;
 - b) all'attribuzione, nei confronti di ciascun candidato, dei punti di valutazione nei limiti massimi fissati dalle tabelle "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" e "I" in allegato 3, tenuto conto delle proposte formulate con la relazione tecnica prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera a).
5. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella valutazione dei titoli sportivi, il punteggio minimo di:
 - a) 20 per il judo;

- b) 30 per l'atletica leggera, la vela, il tiro a volo, il tiro a segno, la canoa, gli sport invernali e su ghiaccio;
 - c) 40 per la scherma;
 - d) 50 per il canottaggio;
 - e) 60 per il nuoto ed i tuffi.
6. I candidati che conseguono il punteggio minimo previsto dal comma 5 sono convocati, a cura del Centro di Reclutamento, per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale.
7. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla procedura di selezione.
8. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è comunicato agli interessati, è definitivo.
9. Avverso le esclusioni di cui al comma 7, gli interessati possono produrre ricorso:
- a) straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 13

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. L'idoneità attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 8, comma 1, lettera b), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it.
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
- a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
 - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;
 - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
 - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Prima dell'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento e la valutazione dello stesso.

5. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei sono esclusi dalla procedura.
6. I candidati giudicati non idonei, a seguito dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, sono esclusi dalla procedura di selezione.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

Art. 14
Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica è effettuato:
 - a) da parte della sottocommissione indicata all'articolo 8, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia;
 - b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica gli aspiranti devono risultare in possesso:
 - a) dei parametri fisici prescritti al momento delle visite mediche;
 - b) del profilo sanitario di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazione e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 45755 datato 17 febbraio 2015.

Tali provvedimenti sono disponibili sul sito *internet* del Corpo www.gdf.gov.it.

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto dal comma 5 sono eseguiti i seguenti esami e visite:
 - a) visita medica generale;
 - b) esame delle urine ed ematochimici;
 - c) visita neurologica;
 - d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
 - e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.

4. La sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), può disporre, qualora lo ritenga necessario l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.

In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.

5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per

l'accesso al Corpo della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

- a) visita medica generale;
- b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
- c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai sensi del comma 4.

6. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 10.

7. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:

- a) presentata al Centro di Reclutamento al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a);
- b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 4). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità. A tal fine, la stessa potrà essere anticipata via fax al numero 06/564912365 ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300018@gdf.it.

La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine suindicato.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.

8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.

9. La Sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta, può:

- a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
- b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento, per sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio.

10. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:

- a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
- b) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante test tossicologici;
- c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.

In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1 dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto ad ulteriori visite o esami.

11. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dalla procedura.
12. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
13. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le sottocommissioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
14. Avverso l'esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

Art. 15

Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
 - a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali;
 - b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
 - d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.

I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

 - e) certificato (fac-simile in allegato 5), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
 - (1) lo stato di buona salute;
 - (2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
 - (3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
 - (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.
2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l'esclusione dalla procedura.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un *test* di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dalla procedura, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data di redazione delle graduatorie uniche di merito.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
 - a) lettere a), b), ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
 - b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'articolo 8, comma 1, lettera c), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato è escluso dalla procedura.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

Art. 16

Mancata presentazione del candidato

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale e dell'idoneità psico-fisica, previste, rispettivamente, dagli articoli 13 e 14, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle competenti sottocommissioni di cui all'articolo 8, comma 1, hanno facoltà, su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.

L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanziari, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia deve essere anticipata, via fax, al n. 06564912365 ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300018@gdf.it. Eventuali variazioni a tali recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it.

2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento della prova ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

Art. 17
Graduatorie uniche di merito

1. La sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), redige distinte graduatorie uniche di merito, per il contingente ordinario e per il contingente mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità al termine delle fasi concorsuali.
3. Ciascuna graduatoria si ottiene sommando i punti attribuiti ai singoli candidati nella valutazione dei titoli, secondo le modalità di cui all'articolo 12.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.191.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorità dal medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie uniche di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
6. Le citate graduatorie sono rese note con avviso disponibile sul sito internet *www.gdf.gov.it* e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.
7. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 2, comma 3, sono incorporati i candidati che, seguendo l'ordine delle graduatorie di cui al comma 1, sono compresi nel numero dei posti disponibili per ciascuna disciplina sportiva.
8. I posti, eventualmente, rimasti scoperti per rinuncia o per mancanza di candidati dichiarati idonei possono essere colmati mediante l'indizione, nello stesso anno, della procedura di selezione straordinaria prevista dall'articolo 2, comma 4.

Art. 18
Mancata presentazione dei vincitori

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per l'incorporamento, è considerato rinunziatario qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere tempestivamente rappresentati al Comandante del Centro Sportivo della Guardia di finanza che li valuta e, se indipendenti dalla volontà dell'interessato, provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione, dandone comunicazione al Centro di Reclutamento e alla Legione Allievi della Guardia di finanza.

Art. 19
Spese di partecipazione alla procedura

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.

2. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di Istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 20

Sito internet ed informazioni utili

1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite consultando il sito *internet* del Corpo all'indirizzo *www.gdf.gov.it*, nella sezione relativa ai concorsi.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità selettive e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo della selezione, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della Guardia di finanza.

Art. 22

Disposizioni finali

1. La presente determinazione, che si applica a partire dalle procedure di selezione per l'arruolamento di allievi finanziari atleti relative all'anno 2015, sostituisce l'analogo provvedimento n. 207397, datato 17 luglio 2014.

Roma, 11 marzo 2015

Gen.C.A. Saverio Capolupo